

Repertorio n. 101577

Raccolta n.23109

Reg.to a Macerata

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOC-

in data 13/01/2014

CORSO "SPERANZA" G. Colocci TENUTA IL 15 DICEMBRE 2013

al n° 313 Mod. 1T

REPUBBLICA ITALIANA

Esatte € 168,00

Il quindici dicembre duemilatredici

15 dicembre 2013

In Civitanova Marche e in Contrada Foce Asola, nei locali  
del Ristorante Orso, alle ore 11 e 30.

Avanti a me, dottor Antonio Moretti, notaio in Civitanova

Marche e iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuni-

ti di Macerata e Camerino, è presente Bilò Luciano nato a

Potenza Picena il 28 ottobre 1940 ivi residente in Via Re-

gina Margherita 79, che interviene in qualità di Presidente

della SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "SPERANZA" G. Co-

locchi, con sede in Potenza Picena frazione Porto, via Duca

degli Abruzzi 35 avente codice fiscale n.82000450435.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica

io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luo-

go e ora é stata regolarmente convocata a norma di statuto

in seconda convocazione l'assemblea della detta Società Ope-

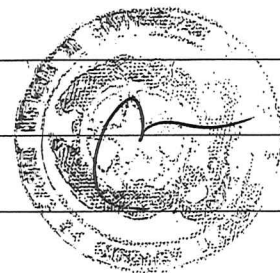
raia di Mutuo Soccorso per discutere e deliberare sul se-

guente

ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA - VOTAZIONI

1. Relazione del Presidente;





|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 2. Approvazione nuovo statuto;                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 3. Varie ed eventuali.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Il comparente mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea stessa nella parte straordinaria, relativa all'approvazione del nuovo statuto.                                                                                                                                                          |  |
|  | Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | Ai sensi degli articoli 11 e 13 del vigente statuto sociale assume la presidenza il signor Luciano Bilò, che constata:                                                                                                                                                                                |  |
|  | - l'assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e ora in seconda convocazione con lettera inviata a tutti gli aventi diritto e mediante affissione per il periodo richiesto;                                    |  |
|  | - l'assemblea convocata in prima chiamata in questo luogo alle ore 11 e 30 del 14 dicembre 2013 è andata deserta;                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - dei n.114 soci con diritto di voto ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, sono presenti di persona n.60 soci e, per delega, regolarmente rilasciata che resterà conservata nella sede della Società Operaia - insieme all'indicazione nominativa dei presenti in proprio e per delega, n.24 soci; |  |
|  | - dei membri del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti Manzi Ezio, Rampioni Giancarlo, Rampioni Simona, Bonarini Piero, Giampaoli Gilberto e Battistelli Giuseppe;                                                                                                    |  |
|  | - la presente assemblea è validamente costituita.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |



Il Presidente dà lettura della propria relazione e del testo dello statuto del quale si propone l'approvazione, illustrando brevemente le modifiche. Dichiarata quindi aperto il dibattito. Nessuno chiedendo la parola, si passa alla votazione. L'assemblea, per alzata di mano, all'unanimità, come proclama il Presidente

DELIBERA

Di approvare il nuovo testo dello statuto, così come proposto dal Presidente.

Il componente mi consegna il testo dello statuto della società, così come approvato dall'assemblea, che allego al presente atto sotto la lettera "A".

Un elaborato dal quale risultano le generalità dei soci presenti, in proprio o per delega, verrà conservato presso la sede della Società Operaia.

Il componente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me completato in piccolissima parte, che ho letto al componente il quale lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 13 e 10.

Consta di un foglio scritto su tre pagine.

In originale firmato:

Bilò Luciano

Antonio Moretti







**STATUTO SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO  
"SPERANZA - GIOVANNI COLOCCI"**

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art.1 - Denominazione**

In data 16 giugno 1907 si costituiva in Porto Potenza Picena la Società di Mutuo Soccorso "Speranza" che acquisiva personalità giuridica quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della Legge 15 aprile 1886 n° 3818, e successive modificazioni e integrazioni, con Decreto del Tribunale di Macerata. In omaggio doveroso alla memoria del suo benemerito e munifico fondatore assume la denominazione la Società di Mutuo Soccorso "Speranza - Giovanni Colocci".

**Art.2 - Sede e durata**

La Società di Mutuo Soccorso "Speranza - Giovanni Colocci", qui di seguito indicata con SMS ha sede legale in Via Duca degli Abruzzi 55/A Porto Potenza Picena (MC).

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è fissata sino al 31 Dicembre 2100, termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

**TITOLO II  
SCOPO ED OGGETTO**

**Art.3 - Scopo e oggetto**

SMS "Speranza - Giovanni Colocci" ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La SMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La SMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 di:

- a) Diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;
- b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese

*B. Colocci*



*Pin. Tow*

autorizzate ai sensi di legge;

c) svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;

d) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;

e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;

f) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

g) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico e dei loro familiari.

In particolare sarà possibile:

- Stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- Aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalle Legge 3818/1886.
- Promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- Effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi.

### TITOLO III SOCI

#### Art.4-Soci

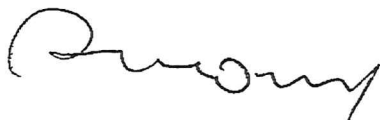
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci possono essere: soci ordinari e soci sostenitori.

#### Art.5 - Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti, deliberate dal Consiglio di amministrazione.



Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dal Regolamento.

#### **Art.6 - Soci sostenitori**

Sono soci sostenitori della Società coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della Società.

Gli Enti sostenitori possono intervenire all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i soci, uno o più membri del Consiglio di Amministratore, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

#### **Art.7 - Obblighi dei Soci**

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto della Società;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed i contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.8 - Recesso**

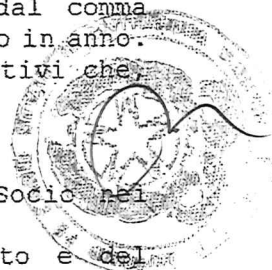
Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

#### **Art.9 - Esclusione**

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Regolamento;

b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;

c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la SMS "Speranza - Giovanni Colocci" ed il suo funzionamento;

d) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

#### TITOLO IV ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

##### Art.10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

##### Art.11 - Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe. Ai soci Enti Mutualistici, possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della SMS (possono essere previste restrizioni).

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

a) approvare il rendiconto economico annuale;

b) eleggere il Consiglio di amministrazione;

c) approvare i regolamenti interni;

d) nominare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;

e) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 30 giorni prima dell'Assemblea;

f) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

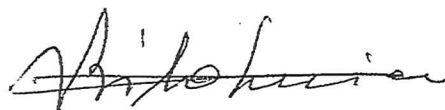
1) modificare lo Statuto;

2) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;

3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

##### Art.12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio



sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento delle Società, per lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

#### **Art.13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci**

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

#### **Art.14 - Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 a 11 consiglieri.

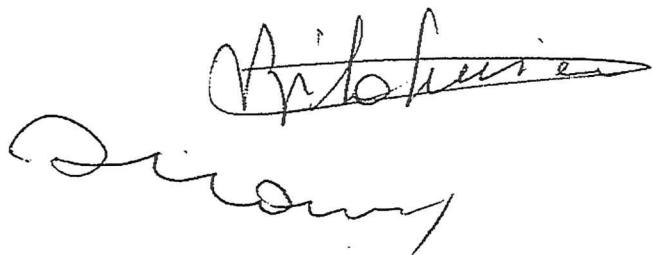
Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per quattro esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un socio non consigliere.

#### **Art.15 - Compiti del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SMS "Speranza - Giovanni Colocci", ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

A handwritten signature, possibly "Antonio...", is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, there is another handwritten mark that looks like "Dionigi".

- b) redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- e) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- g) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui ne stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

#### **Art.16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

#### **Art.17 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

#### **Art.18 - Organo di controllo**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Società procede alla nomina dell'organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica quattro anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri



seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

## TITOLO V ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

### Art.19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno allatto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o da quanto previsto dalla Legge 3818/1986.

### Art.20 - Lasciti e donazioni

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

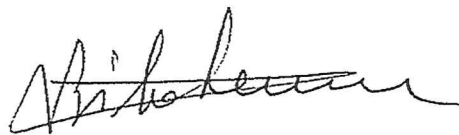
### Art.21 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 10 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

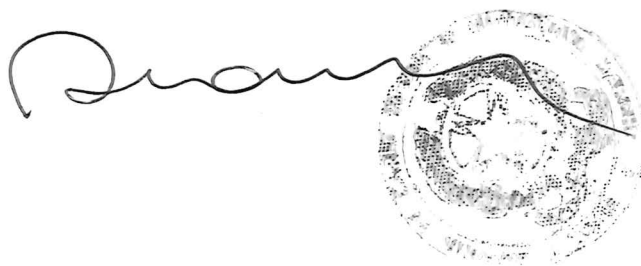
Il rendiconto consuntivo, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

### Art.22 - Clausola finale

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle Società di mutuo soccorso, nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IN CARTA SEMPLICE  
CHE SI RILASCIATA PER USO CONSENTITO  
Civitanova Marche, 13 gennaio 2014

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to be 'D. M.'. The stamp is circular with a textured, halftone-like pattern and contains some illegible text and a central emblem.